



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COOPERAZIONE FRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, DALL'ALTRA, SUI PROGRAMMI EUROPEI DI NAVIGAZIONE SATELLITARE, FATTO A BRUXELLES IL 18 DICEMBRE 2013

Art. 3 (Accordo di cooperazione)

della cooperazione

Le parti svolgono le attività di cooperazione contemplate dal presente accordo nel rispetto dei seguenti principi:

- 1) reciproco vantaggio basato su un equilibrio generale dei diritti e degli obblighi, ivi compresi i contributi e l'accesso a tutti i servizi in conformità dell'articolo 15;
- 2) possibilità reciproca di avviare attività di cooperazione nell'ambito di progetti GNSS dell'Unione europea e della Svizzera;
- 3) scambio tempestivo di informazioni suscettibili di influire sulle attività di cooperazione;
- 4) adeguata ed effettiva tutela dei diritti di proprietà intellettuale di cui all'articolo 9;
- 5) libertà di fornire servizi di navigazione satellitare nei territori delle parti;
- 6) commercio senza restrizioni di prodotti GNSS europei nei territori delle parti.

Versione in vigore dal 26 maggio 2021 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare, fatto a Bruxelles il 18 dicembre 2013
Estremi	Legge 29 aprile 2021, n. 74
Partizione	Accordo di cooperazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 maggio 2021

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-74-2021/accordo-di-cooperazione-art-3>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it